

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - VITA INTERA

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

a) **Scheda Sintetica**
a) **Nota Informativa**
b) **Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata AURIS**
c) **Glossario**
d) **Modulo di Proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

GENERALI AUGUSTA

BENE INSIEME
Scheda Sintetica

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Generali Italia S.p.A. (di seguito "Società" o "Impresa") è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed è appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
La Società ha sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012: 1.856,77 milioni di euro di cui 618,63 milioni relativi al capitale sociale e 1.238,14 milioni al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità della gestione vita: 1,37.
Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

"BENE INSIEME"

1.d) Tipologia del contratto

È un contratto di assicurazione a vita intera, a premio unico e capitale rivalutabile.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.e) Durata

Il contratto è un'assicurazione a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.
È possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.
L'età dell'Assicurato alla data di stipulazione deve essere compresa tra 18 e 85 anni.

1.f) Pagamento dei premi

Bene Insieme è un contratto a premio unico. Il Contraente deve corrispondere il premio in un'unica soluzione alla data di sottoscrizione del contratto. Non sono consentiti versamenti aggiuntivi.
L'importo di premio non può risultare inferiore a Euro 35.000,00 e superiore a Euro 5.000.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Bene Insieme è un contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili. Le prestazioni assicurate si rivalutano annualmente in funzione del rendimento conseguito dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato.

Bene Insieme prevede una copertura assicurativa per il rischio di morte dell'Assicurato senza limiti temporali: il capitale assicurato è infatti liquidabile ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga. Allo stesso tempo, il presente contratto consente di costituire un capitale rivalutabile annualmente, con la possibilità per il Contraente di esercitare, in caso di necessità, la facoltà di riscatto del capitale maturato.

Non essendovi costi trattenuti sul premio tutto il premio concorre alla formazione del capitale assicurato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare al contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

Capitale caso morte: la Società, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga, corrisponde ai Beneficiari designati sul contratto dal Contraente il pagamento del capitale assicurato, rivalutato fino alla data in cui si è verificato l'evento.

Sulla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede il riconoscimento di un tasso minimo garantito del 2,00% annuo consolidato.

La partecipazione agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita sul contratto.

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto. In tal caso, il contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 7 delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

GESTIONE SEPARATA "AURIS"

Ipotesi adottate

Premio unico: Euro 35.000,00
Sesso: non influente ai fini del calcolo del CPMA
Età: non influente ai fini del calcolo del CPMA
Tasso di rendimento degli attivi: 4%

Anno	CPMA
5	1,30%
10	1,30%
15	1,30%
20	1,30%
25	1,30%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento annuo realizzato dalla gestione interna separata "AURIS" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

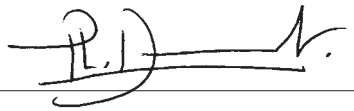
Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2008	4,60%	3,30%	4,46%	3,23%
2009	4,34%	3,04%	3,54%	0,75%
2010	4,37%	3,07%	3,35%	1,55%
2011	4,30%	3,00%	4,89%	2,73%
2012	4,28%	2,98%	4,64%	2,97%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.



Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet

BENE INSIEME
Nota Informativa

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

a) Generali Italia S.p.A. (di seguito "Società" o "Impresa") è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 026
b) La Società ha sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
c) Recapito telefonico: +39 011.00.29111; sito internet: www.augusta.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@augusta.generali.com;
d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2 dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Bene Insieme è un contratto di assicurazione a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato. L'età dell'Assicurato alla data di stipula deve essere compresa tra 18 e 85 anni.

A fronte del versamento da parte del Contraente del premio unico iniziale, la Società determina il capitale assicurato, inteso come premio versato al netto dei costi di caricamento.

Non essendovi costi trattenuti sul premio tutto il premio concorre alla formazione del capitale assicurato.

Bene Insieme, prevede le seguenti prestazioni:

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

La Società, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga, corrisponde ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente il pagamento del capitale assicurato, rivalutato fino alla data in cui si è verificato l'evento.

La prestazione in caso di decesso viene sempre garantita, qualunque possa essere la causa di morte e senza limiti territoriali.

In questo caso il contratto prevede il riconoscimento di un tasso minimo garantito sul capitale assicurato del 2,00% annuo composto.
La partecipazione agli utili eccedente la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita sul contratto.
Si rinvia all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per ogni dettaglio sulla prestazione.

3. PREMI

Bene Insieme è un contratto a premio unico. Il Contraente deve corrispondere il premio in un'unica soluzione alla data di sottoscrizione del contratto. Non sono consentiti versamenti aggiuntivi.
Il premio è determinato in base all'ammontare delle garanzie prestate.
L'importo di premio non può risultare inferiore a Euro 35.000,00 e superiore a Euro 5.000.000,00.
Il Contraente, per il pagamento del premio, può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

› assegno "non trasferibile" intestato a "Generali Italia S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Generali Italia S.p.A.;
› assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato di Generali Italia S.p.A. in qualità di Agente Generali-Augusta" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato di Generali Italia S.p.A. in qualità di Agente Generali-Augusta".

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Bene Insieme prevede la rivalutazione annuale del capitale assicurato in funzione del rendimento conseguito dalla gestione interna separata denominata "Fondo AURIS", dell'importo trattenuto a titolo di costi di gestione e del tasso di rendimento minimo garantito dalla Società.
Ad ogni ricorrenza anniversaria al capitale assicurato viene attribuito il rendimento finanziario realizzato dal Fondo AURIS, diminuito del rendimento trattenuto dalla Società come specificato all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.
Per la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato è previsto un tasso di rendimento minimo garantito dalla Società pari al 2,00% annuo composto.
Relativamente al capitale preso a riferimento per il calcolo del valore di riscatto, si rimanda all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
Si rinvia al Regolamento del Fondo AURIS per maggiori dettagli sulla gestione interna separata.
Si rinvia alla sezione E della presente Nota Informativa per l'illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione evidenziati nel Progetto esemplificativo di sviluppo della prestazione e dei valori di riscatto.
La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

La Società sul premio unico versato non applica né costi a titolo di spese di emissione del contratto, né caricamenti.

5.1.2. Costi per riscatto

Momento di richiesta di riscatto	Costo percentuale applicato al capitale assicurato rivalutato
Dall'inizio della 2ª annualità alla fine della 4ª annualità	2,00%
Dall'inizio della 5ª annualità	Nessun costo

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

La Società trattiene sul rendimento finanziario conseguito dalla gestione interna separata la percentuale di seguito indicata:

Rendimento lordo della gestione separata	Premio versato	Prelievo sul rendimento
Inferiore o uguale al 6,00%	Minore o uguale a Euro 1.000.000,00	1,30%
	Maggiore di Euro 1.000.000,00 e minore o uguale a Euro 2.500.000,00	1,10%
	Maggiore di Euro 2.500.000,00 e minore o uguale a Euro 5.000.000,00	1,00%
Superiore al 6,00%	Minore o uguale a Euro 1.000.000,00	1,30% aumentato di 0,10 punti percentuali per ogni 0,50% di incremento del rendimento del Fondo AURIS rispetto al 6,00%
	Maggiore di Euro 1.000.000,00 e minore o uguale a Euro 2.500.000,00	1,10% aumentato di 0,10 punti percentuali per ogni 0,50% di incremento del rendimento del Fondo AURIS rispetto al 6,00%
	Maggiore di Euro 2.500.000,00 e minore o uguale a Euro 5.000.000,00	1,00% aumentato di 0,10 punti percentuali per ogni 0,50% di incremento del rendimento del Fondo AURIS rispetto al 6,00%

La quota parte percepita in media dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è uguale al 48,80%.

6. SCONTI

Il contratto non prevede sconti.

7. REGIME FISCALE (*)

Il contratto stipulato in Italia con soggetti ivi residenti è soggetto alla normativa fiscale italiana, che prevede quanto di seguito esposto.

I premi versati per l'assicurazione sulla vita sono esenti da imposte.

Le somme corrisposte dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti da imposte.

I capitali corrisposti dalla Società a titolo di riscatto sono soggetti a una ritenuta del 20% sui proventi finanziari corrispondenti alla differenza tra l'importo liquidabile e il premio versato. La ritenuta si applica su tale base imponibile al netto del 37,5% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986). Tali proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo della Gestione separata collegata investito nei titoli medesimi direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 23 marzo 1983. La percentuale è rilevata con cadenza annuale sulla base dei rendiconti di periodo approvati della Gestione separata collegata.

I capitali corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria; la Società non opera pertanto alcuna trattenuta sulla prestazione liquidata.

(*) Misure in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per le modalità di perfezionamento del contratto e di decorrenza delle coperture assicurative si rimanda all'Art. 3 delle Condizioni di assicurazione.

9. RISCATTO

Il contratto riconosce la facoltà per il Contraente di poter riscattare, totalmente o parzialmente, il capitale maturato purché sia decorso almeno un anno dalla data di versamento del premio unico e sia in vita l'Assicurato.

Il riscatto parziale è previsto a condizione che l'importo richiesto alla data di riscatto e la prestazione residua non siano inferiori rispettivamente a Euro 1.000,00 e Euro 10.000,00.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data di richiesta.

Per la determinazione del valore di riscatto, totale o parziale, si rimanda all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa che in caso di riscatto, soprattutto nei primi anni della durata contrattuale, può verificarsi l'eventualità che l'importo ottenuto sia inferiore al premio versato.
Per ottenere informazioni sul valore di riscatto ci si può rivolgere a:
Generali Italia S.p.A. - "Riscatti Vita"
Via Mazzini, 53 - 10123 Torino - ITALIA
Fax: 011.0029.112
e-mail: riscatti@augusta.generali.com
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto; i valori puntuali relativi al contratto sottoscritto dal Contraente saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

10. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione. A tal fine, il Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborsa al Contraente quanto versato.

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.
Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:
› il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata - la propria volontà di esercitare il diritto di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto;
› la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, diminuito delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1. della presente Nota Informativa.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo e ad individuare gli aventi diritto.
L'elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della documentazione richiesta.
Ai sensi dell'art. 2952 C.C. 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 266 (e successive modificazioni e integrazio-

ni) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la predetta legge 266/2005.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana.

15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla:

Generali Italia S.p.A. - "Reclami Generali-Augusta"
Via Mazzini, 53 - 10123 Torino - ITALIA
Fax: 011.0029.025
e-mail: reclami@augusta.generali.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma; telefono 06.42.133.1.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, invia al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

17. CONFLITTO DI INTERESSI

La Società si è dotata di una politica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.

› **Principi generali**

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, la Società opera nell'interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da Rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di Gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo.

Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile.

La Società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti.

In tale contesto, si precisa quanto segue:

› Politiche di prodotto

La Società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione.

› Incentivi

È vietata l'adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l'attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustifichino. Al riguardo, la Società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche.

› Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Europe SGR S.p.A., società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Generali. L'incarico di gestione patrimoniale a favore di detta società è conferito al fine di garantire un processo di investimento maggiormente monitorabile e caratterizzato da una trasparenza dell'attività di investimento altrimenti non raggiungibile e, quindi, nell'interesse dei clienti.

La Società di gestione, nell'ambito del mandato conferitole, effettua le operazioni di investimento alle migliori condizioni possibili, nel rispetto del principio della "best execution", ed opera, anch'essa secondo una politica di gestione dei conflitti di interessi.

› Situazioni di influenza da parte di determinati contraenti sui rendimenti delle gestioni separate

La Società ha individuato, per ciascuna gestione separata, gli importi massimi che possono essere movimentati in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, affinché il rendimento della gestione non sia influenzato a vantaggio di certi clienti e a svantaggio di altri.

› Retrocessione di commissioni

La Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione, da parte di soggetti terzi, di commissioni o altri proventi. Si rinvia comunque al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse agli assicurati.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, età e sesso dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il pagamento del premio, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) Tasso di rendimento minimo garantito

› Tasso di rendimento minimo garantito:
  › Prestazione in caso di decesso: 2,00% annuo, consolidato annualmente
  › Capitale maturato in caso di riscatto: 2,00% annuo capitalizzato al quinto anno
› Età dell'Assicurato: 55 anni
› Sesso dell'Assicurato: maschio
› Premio unico: Euro 35.000,00
› Capitale assicurato: Euro 35.000,00

Anni trascorsi	Prestazione caso morte (Euro) (*)	Riscatto totale (Euro) (*)
1	35.700,00	34.300,00
2	36.414,00	34.300,00
3	37.142,28	34.300,00
4	37.885,13	35.000,00
5	38.642,83	38.642,83
6	39.415,69	39.415,69
7	40.204,00	40.204,00
8	41.008,08	41.008,08
9	41.828,24	41.828,24
10	42.664,80	42.664,80

(*) I valori devono intendersi calcolati trascorsa l'intera annualità assicurativa e sono riportati al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, al quarto anno.

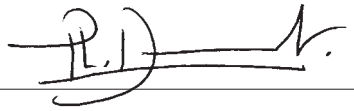
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

› Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
› Prelievi sul rendimento (tasso di rendimento trattenuto): 1,30%
› Tasso di rendimento retrocesso: 2,70%
› Età dell'Assicurato: 55 anni
› Sesso dell'Assicurato: maschio
› Premio unico: Euro 35.000,00
› Capitale assicurato: Euro 35.000,00

Anni trascorsi	Prestazione caso morte (Euro) (*)	Riscatto totale (Euro) (*)
1	35.945,00	35.226,10
2	36.915,52	36.177,21
3	37.912,24	37.154,00
4	38.935,87	38.935,87
5	39.987,14	39.987,14
6	41.066,79	41.066,79
7	42.175,59	42.175,59
8	43.314,33	43.314,33
9	44.483,82	44.483,82
10	45.684,88	45.684,88

(*) I valori devono intendersi calcolati trascorsa l'intera annualità assicurativa e sono riportati al lordo degli oneri fiscali.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

BENE INSIEME
Condizioni Generali

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014

PREMESSA

Il Contratto è disciplinato dalla Condizioni di Assicurazione di Bene Insieme.
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dal Contratto di Assicurazione e dalle appendici ad esso firmate.

ART. 1 › PRESTAZIONI

Il Contratto prevede la costituzione di un capitale assicurato, rivalutato secondo le modalità indicate all'art. 7, che può essere:
› riscattato dal Contraente a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e l'Assicurato sia in vita e secondo quanto specificato all'art. 8.
› corrisposto ai Beneficiari designati sul Contratto dal Contraente, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga. L'importo corrisposto è uguale al capitale rivalutato fino alla data in cui si è verificato l'evento di decesso.

ART. 2 › BENEFICIARI

Il Contraente designa sul Contratto i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
Eventuali revoche o modifiche alla designazione di beneficio debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
› dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
› dopo la morte del Contraente;
› dopo che verificatosi l'evento di decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo del Contratto, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del Codice Civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

ART. 3 › CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il Contratto si intende concluso nel momento in cui:
› la Società consegna al Contraente la polizza o
› il Contraente abbia ricevuto per iscritto dalla Società comunicazione di assenso della proposta.

Il Contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico:
› alle ore 24 del giorno in cui il Contratto è concluso, ovvero
› alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione del Contratto.

Se il versamento del premio unico è effettuato dopo tali date, il Contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

ART. 4 › DIRITTO DI RECESSO E DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto; la Società ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del Contratto, evidenziate in Proposta.

Il Contraente, fintanto che il Contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.

ART. 5 › DURATA DEL CONTRATTO

La durata del Contratto coincide con la vita dell'Assicurato. L'età dell'Assicurato alla data di stipulazione deve essere compresa tra 18 e 85 anni.

ART. 6 › VERSAMENTO DEL PREMIO E MODALITÀ DEL VERSAMENTO

Il Contratto prevede all'emissione il versamento da parte del Contraente di un premio unico a cui corrisponde un capitale assicurato iniziale. Tale capitale è indicato sul Contratto. L'importo di premio non può risultare inferiore a Euro 35.000,00 e superiore a Euro 5.000.000,00.

Non sono consentiti versamenti aggiuntivi.

Il Contraente, per il versamento del premio, può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:
› assegno "non trasferibile" intestato a "Generali Italia S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Generali Italia S.p.A.;
› assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato di Generali Italia S.p.A. in qualità di Agente Generali-Augusta" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato di Generali Italia S.p.A. in qualità di Agente Generali-Augusta".

ART. 7 › RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita che investe in una gestione interna separata, denominata Fondo AURIS, ai quali la Società riconosce una rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate in funzione del rendimento conseguito dal Fondo.
I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel regolamento del Fondo AURIS allegato.

7a. Misura di rivalutazione

La Società determina, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza del Contratto, la "misura di rivalutazione" da attribuire al Contratto.
La misura di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento del Fondo AURIS, conseguito nel "periodo di riferimento", una percentuale così come di seguito indicata:

Premio pagato (Euro)	Rendimento trattenuto
Minore o uguale a 1.000.000,00	1,30%
Maggiore di 1.000.000,00 e minore o uguale a 2.500.000,00	1,10%
Maggiore di 2.500.000,00	1,00%

In ogni caso, se il risultato del Fondo AURIS risultasse superiore al 6,00%, il tasso di rendimento trattenuto aumenta dello 0,10% ogni 0,50% di incremento del risultato stesso.
Per periodo di riferimento si intendono i dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la ricorrenza anniversaria del Contratto.
Il rendimento del Fondo AURIS viene calcolato rapportando il risultato finanziario del Fondo nel periodo di riferimento al valore medio del Fondo nello stesso periodo.
Per risultato finanziario e per valore medio del Fondo AURIS si intende quanto definito nell'art. 3 del Regolamento (commi 2 e 4), relativamente al periodo considerato anziché all'esercizio.

7b. Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura percentuale della rivalutazione stabilita nel precedente punto 7a.
L'aumento del capitale assicurato verrà annualmente comunicato dalla Società al Contraente.
Sia in caso di decesso dell'Assicurato che in caso di riscatto, il capitale rivalutato all'ultimo anniversario decorso sarà ulteriormente rivalutato per il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo anniversario e la data dell'evento, in base alla misura di rivalutazione, come definita al punto 7a, considerando quale periodo di osservazione i 12 mesi che precedono il secondo mese antecedente la data dell'evento.

7c. Garanzia minima

Per la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato la Società riconosce una misura di rivalutazione minima annua del 2,00%. La Società riconosce la conservazione del capitale maturato ad ogni anniversario della data di decorrenza; pertanto tale capitale non può decrescere salvo che nel caso di riscatto.
In caso di riscatto esercitato dopo 5 anni dalla decorrenza, la Società garantisce quale valore

del capitale maturato utile ai fini del calcolo del valore di riscatto stesso il massimo tra il capitale iniziale assicurato e rivalutato, secondo quanto descritto ai precedenti par. 7a e 7b, fino alla data di richiesta del riscatto ed il capitale iniziale assicurato rivalutato del 2,00% annuo composto fino alla data di richiesta del riscatto.

ART. 8 › RISCATTO

Il Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, può richiedere mediante una dichiarazione scritta alla Società il riscatto, totale o parziale, del Contratto.
L'importo relativo al riscatto totale è uguale al capitale inizialmente assicurato, rivalutato secondo le modalità indicate al precedente art. 7, fino alla data di richiesta dell'operazione.
Le condizioni affinché il Contratto sia riscattabile parzialmente sono che l'importo richiesto alla data di riscatto e la prestazione residua non siano inferiori rispettivamente a Euro 1.000,00 ed Euro 10.000,00.
Su qualsiasi richiesta di riscatto, totale o parziale, effettuata nella seconda, terza o quarta annualità contrattuale si applica un costo di riscatto del 2,00% sul capitale maturato in caso di riscatto totale o sulla quota parte in caso di riscatto parziale.
Dalla quarta ricorrenza anniversaria, la Società non applica alcun costo per il riscatto.
L'operazione di riscatto totale risolve il Contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data di richiesta dell'operazione.
A seguito dell'operazione di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate al Contraente mediante un'apposita appendice. Le prestazioni continuano ad essere rivalutate ad ogni ricorrenza anniversaria secondo le modalità indicate all'art. 7.
In luogo dell'importo liquidabile a titolo di riscatto totale, il Contraente può richiedere di convertire il capitale rimborsabile in forma di rendita rivalutabile secondo le seguenti modalità:
a) rendita vitalizia pagabile fino a che è in vita la persona designata (Assicurato o Vitaliziato);
b) rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che è in vita la persona designata (Assicurato o Vitaliziato);
c) rendita vitalizia pagabile fino al decesso della prima persona designata (Assicurato o Vitaliziato) e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata dall'investitore-contraente, fino a che questa è in vita (Reversionario).

I coefficienti per la determinazione della rendita di opzione e le modalità di rivalutazione annua della rendita medesima saranno quelli in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione.

ART. 9 › MODALITÀ DI RICHIESTA PER I PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e rela-

tivo codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensivo delle eventuali appendici.
Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie.
In particolare i documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

a) in caso di riscatto:
   - › regolare documento di identità (anche in fotocopia) del Contraente o dell'avente diritto;
   - › originali dei documenti contrattuali;
   - › un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se non coincidente con il Contraente o con l'avente diritto.

b) in caso di morte dell'Assicurato:
   - › regolare documento di identità e codice fiscale (anche in fotocopia) del Beneficiario;
   - › certificato di morte dell'Assicurato;
   - › originali dei documenti contrattuali;
   - › originale dell'atto di notorietà, redatto in Tribunale o presso un notaio, da cui risulti:
     a) se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento;
     b) se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l'unico od ultimo valido e non impugnato;
     c) l'elenco di tutti gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato, con l'indicazione delle complete generalità, del codice fiscale, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi;
     d) in presenza di eredi legittimi, ricorrendone le circostanze, dichiarazione di non gestazione della vedova che non abbia superato il 55° anno di età;
     e) in presenza fra gli aventi diritto di minori od incapaci, originale del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reinvestimento di tale somma, con esonero per la Società di ogni responsabilità.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto.
La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, corredata della documentazione completa. Qualora la documentazione sia incompleta, il predetto termine di 30 giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'avente diritto e da lui indicato per iscritto alla Società al momento della consegna dei documenti sopra indicati oppure con assegno.
Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del Codice Civile).

ART. 10 › PRESTITI

Il Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

ART. 11 › DUPLICATO DEL CONTRATTO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del Contratto, il Contraente o gli aventi diritto può richiedere alla Società un duplicato sotto la propria responsabilità.

ART. 12 › CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del Contratto o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 13 › IMPOSTE E TASSE

Imposte e tasse relative al presente Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

ART. 14 › FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative al Contratto, delle quali sia parte un Consumatore quale definito dall'art. 1469 bis del Codice Civile, il foro competente è quello della sede o del luogo residenza o di domicilio del Contraente, o dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

ART. 15 › LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal Contratto, valgono le norme di legge in vigore.

ART. 16 › PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 266 (e successive modificazioni e integrazioni) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la predetta legge 266/2005.

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato AURIS (la Gestione Separata).

2. La Gestione Separata è denominata in Euro.

3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).
Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.
Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni

potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.
L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.
   Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
   La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

BENE INSIEME
Glossario

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014

Il glossario ha mero obiettivo informativo e non contrattuale. Lo scopo è di chiarire il significato di alcuni termini tecnici contenuti nei documenti che compongono il Fascicolo informativo.

› **Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

› **Anno assicurativo**
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

› **Appendice**
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso contemporaneamente unitamente o in epoca successiva per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

› **Assicurato**
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

› **Beneficiario**
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente quando viene stipulato il contratto o in epoca successiva, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

› **Capitale in caso di decesso**
Prestazione corrisposta al Beneficiario al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

› **Carenza**
Eventuale periodo, espressamente citato nelle condizioni contrattuali, durante il quale le garanzie del contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

› **Caricamenti**
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

› **Cessione, pegno e vincolo**
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

› **Compagnia**
Vedi “Società”.

› **Composizione della gestione separata**
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

› **Conclusione del contratto**
Momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società oppure la comunicazione dell’accettazione della Proposta da parte della Società.

› **Condizioni di Assicurazione**
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di Assicurazione.

› **Conflitto di interessi**
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

› **Consolidamento**
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

› **Contraente**
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

› **Contratto (o Polizza) di Assicurazione sulla vita**
Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di Assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

› **Contratto (o Polizza) di capitalizzazione**
Contratto con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana.

› **Costi (o spese)**
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

› **Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)**
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

› **Costo percentuale medio annuo**
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

› **Dati storici**
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

› **Decorrenza della garanzia**
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

› **Detraibilità fiscale (del premio versato)**
Possibilità di portare in detrazione delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, tutto o parte del premio versato per determinate tipologie di contratti o garanzie assicurative.

› **Dichiarazioni precontrattuali**
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di Assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua Assicurazione.
Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

› **Diritto proprio (del Beneficiario)**
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

› **Durata del pagamento dei premi**
Periodo durante il quale è dovuto il versamento dei premi previsto dal contratto.

› **Esclusioni**
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di Assicurazione.

› **Estensione territoriale**
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

› **Estratto conto annuale**
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di Assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario

realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla Polizza.

› **Età assicurativa**
Età dell'Assicurato, espressa in anni interi, calcolata al compleanno più prossimo.

› **Fascicolo Informativo**
L'insieme della documentazione informativa da consegnare al cliente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione, composto da:
› Scheda Sintetica (per le Polizze con partecipazione agli utili, Unit Linked e Index Linked);
› Nota Informativa;
› Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento del Fondo Interno per le polizze Unit Linked o del Regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
› Glossario;
› Modulo di Proposta.

› **Garanzia principale**
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

› **Gestione separata (o speciale)**
Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività finanziarie della Società stessa, in cui confluiscono i premi (al netto dei costi) versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

› **Impignorabilità e insequestrabilità**
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di contratti di Assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

› **Imposta sostitutiva**
Imposta applicata alle prestazioni in sostituzione di quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

› **Impresa di Assicurazione**
Vedi "Società".

› **Intermediario**
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o Proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

› **Ipotesi di rendimento**
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione, da parte della Società, dei progetti esemplificativi delle prestazioni.

› **IVASS**
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria. Il 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

› **Liquidazione**
Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

› **Nota informativa**
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dall'IVASS che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.

› **Pegno**
Vedi "Cessione".

› **Perfezionamento del contratto**
Momento in cui avviene il pagamento del primo o unico premio pattuito.

› **Periodo di copertura (o di efficacia)**
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

› **Periodo di osservazione**
Periodo di dodici mesi in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata per calcolare la rivalutazione di una prestazione; generalmente si tratta del periodo concluso tre mesi prima del momento in cui la rivalutazione deve essere effettuata.

› **Polizza**
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di Assicurazione; la suddetta prova può anche essere costituita da una lettera di accettazione da parte della Società della Proposta sottoscritta dal Contraente.

› **Polizza caso morte (o in caso di decesso)**
Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro un termine prestabilito (scadenza del contratto), o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

› **Polizza con partecipazione agli utili**
Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di

accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

› **Polizza di puro rischio**
Categoria di contratti di Assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

› **Polizza mista**
Contratto di Assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

› **Polizza rivalutabile**
Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

› **Premio unico**
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica al momento del perfezionamento del contratto.

› **Prescrizione**
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di Assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

› **Prestazione assicurata**
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

› **Prestazione minima garantita**
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

› **Prestito**
Somma che il Contraente, se previsto dal contratto, può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante apposita appendice.

› **Principio di adeguatezza**
Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

› **Progetto personalizzato**
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto.

› **Proposta**
Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Qualora il Contraente sia persona diversa dall'Assicurato, il documento deve essere sottoscritto anche da quest'ultimo.

› **Quietanza**
Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società.

› **Recesso (o ripensamento)**
Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito e farne cessare gli effetti.

› **Regolamento della gestione separata**
L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

› **Rendiconto annuale della gestione separata**
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

› **Rendimento finanziario**
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo preso in esame.

› **Rendimento minimo garantito**
Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere il rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce ai contratti.

› **Rendimento minimo trattenuto**
Parte minima del rendimento finanziario della gestione separata che deve rimanere alla Società dopo aver applicato l'aliquota di retrocessione prevista. Qualora applicando l'aliquota di retrocessione prevista la parte di rendimento non risultasse almeno pari a tale valore, verrebbe di fatto applicata un'aliquota inferiore.

› **Revoca**
Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.

› **Ricorrenza annuale**
Ogni anniversario della data di decorrenza del contratto di Assicurazione.

› **Riscatto**
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

› **Rischio demografico**
Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita umana, caratteristica essenziale del contratto di Assicurazione sulla vita: infatti l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata è conseguenza del verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato.

› **Rischio finanziario**
Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

› **Riserva matematica**
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. Ovvero il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei caricamenti e della parte destinata alle coperture di puro rischio. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

› **Rivalutazione**
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo le modalità e la periodicità indicate nelle condizioni contrattuali.

› **Scadenza anniversaria**
vedi "Ricorrenza annuale".

› **Scheda Sintetica**
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dall'IVASS, che descrive in maniera sintetica le principali caratteristiche del prodotto per consentire al Contraente di individuare agevolmente le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.

› **Sinistro**
Verificarsi dell'evento di rischio assicurato dal contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

› **Società (di Assicurazione)**
Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.

› **Società di Revisione**
Società diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

› **Sostituto d'imposta**
Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

› **Tasso di premio**
Importo indicativo di premio per unità di prestazione.

› **Tasso minimo garantito**
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di Assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

› **Tasso tecnico**
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di Assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

› **Vincolo**
Vedi "Cessione".

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

BENE INSIEME
Modulo di Proposta
Fac-Simile

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014

GENERALI AUGUSTA

BENE **INSIEME**

PROPOSTA

NUMERO PROPOSTA	AGENZIA	CODICE AGENZIA	CODICE SUBAGENTE	CODICE INCASSO

DECORRENZA PROP.	SCADENZA PROPOSTA	DURATA	TERMINE PAG. PREMI	N° PREMI	FRAZ.	SCAD. RATE PREMIO

CONTRAENTE	CODICE FISCALE

DOMICILIO	COMUNE	PROVINCIA	NAZIONE	C.A.P.

ASSICURANDO	CODICE FISCALE

SESSO	PROV. NASCITA	NAZ. NASCITA	DATA NASCITA	PROFESSIONE	STATO CIVILE	N° FIGLI

RESIDENZA	COMUNE	PROVINCIA	NAZIONE	C.A.P.

FORMA DI ASSICURAZIONE	TARIFFA

BENEFICIARI CASO VITA:

BENEFICIARI CASO MORTE:

Qualora il Contraente sia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra l'Assicurato stesso, senza la facoltà nè di riscatto, nè di modifica della designazione beneficiaria.

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Prima della conclusione del contratto, la proposta e' revocabile; successivamente il contraente puo' recedere dal contratto. Le relative modalita' sono riportate in Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione. In ogni caso la Societa' ha diritto a recuperare il costo fisso di emissione, quantificato in Euro 0,00.

DOCUMENTO EMESSO A

Località	il	codice rivalutazione	rateizzata

Per informazioni: tel. +39 011 0029.111- fax +39 011 83 75 54 - www.augusta.generali.it - email: info@augusta.generali.com

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

1 di 2

FAC-SIMILE

GENERALI AUGUSTA

BENE INSIEME

NUMERO PROPOSTA	AGENZIA	CODICE AGENZIA	CODICE SUBAGENTE	CODICE INCASSO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Nel rispetto della normativa vigente, La informiamo che la nostra Società tratterà i dati personali contenuti nella presente proposta con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - strettamente necessarie per fornirLe i servizi assicurativi richiesti.
Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo Società del Gruppo ed altre Società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003 Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio ***(Responsabile ex art.7 D.Lgs.196/2003 Generali Corporate Services S.c.a.r.l.– Privacy Gruppo Italia, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235)***. Il sito www.augusta.generali.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
Con la sottoscrizione della presente proposta, preso atto di tali informazioni, il Contraente/Assicurato acconsentono al trattamento dei propri dati, anche sensibili, comprese le eventuali comunicazioni e trasferimenti all'estero, nei limiti e con le modalità sopradescritte e nel rispetto della vigente normativa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- assegno "non trasferibile" intestato a "Generali Italia S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Generali Italia S.p.A.
- assegno "non trasferibile" intestato all' Agente quale "Titolare del mandato di Generali Italia S.p.A. in qualità di Agente Generali-Augusta" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell' Agente quale "Titolare del mandato di Generali Italia S.p.A in qualità di Agente Generali-Augusta".

ATTENZIONE: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'Impresa, ovvero all'Agente nella sua qualità di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del Soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA:

- DI AVER SOTTOSCRITTO IL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO;
- DI AVER AVUTO COMPLETA ED ESAUSTIVA SODDISFAZIONE RISPETTO A TUTTI I QUESITI FORMULATI PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO;
- DI AVER RICEVUTO LA SCHEDA SINTETICA, LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E IL GLOSSARIO CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATIVO (MOD.AV1269E) E DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO IN ESSI CONTENUTO;
- DI AVER LETTO E ACCETTATO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE PROPOSTA;
- DI AVER RICEVUTO IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO QUALORA SIA PREVISTO DALLA FORMA TARIFFARIA O DALLA LINEA DI INVESTIMENTO;
- DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO RIPORTATO IN MERITO ALL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 196/03.

IL CONTRAENTE L'ASSICURATO L'AGENTE

Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente / Assicurato non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Per informazioni: tel. +39 011 0029.111- fax +39 011 83 75 54 - www.augusta.generali.it - email: info@augusta.generali.com

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

FACSIMILE

Per informazioni: tel. +39 011 0029.111 - fax +39 011 83 75 54 - www.augusta.generali.it - email: info@augusta.generali.com

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Mod. AV1269E.114

GENERALI AUGUSTA